



ORIGINAL

REPUBBLICA ITALIANA

4389- / 2016

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Presidente -

OBBLIGAZIONI E
CONTRATTI
TRASPORTO/SPEDIZIONE
- CANCELLAZIONE DELLA
SOCIETA' - RINUNCIA
AL CREDITO -
CESSAZIONE DELLA
MATERIA DEL
CONTENDERE

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Consigliere -

Dott. ULIANA ARMANO - Consigliere -

Ud. 10/12/2015 PU

Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -

R.G.N. 17607/2013

Dott. ENZO VINCENTI - Rel. Consigliere

Rep. e.l.

Cron. 4389

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 17607-2013 proposto da:

(omissis)

(omissis) S.R.L. (già (omissis) S.R.L.), in persona

del proprio legale rappresentante pro tempore (omissis)

(omissis), elettivamente domiciliata in (omissis),

(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis), che la

rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis)

(omissis) giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(omissis) S.R.L., in persona del suo

amministratore e legale rappresentante p.t. Sig.ra (omissis)

(omissis), (omissis), elettivamente domiciliati in (omissis)

(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis)

2015
2643



(omissis) , rappresentati e difesi dall'avvocato (omissis)

(omissis) giusta procura speciale in calce al controricorso;

(omissis) S.R.L., già in liquidazione ora cessata
ma rappresentata dai soci (omissis) , (omissis) ,

(omissis) , domiciliati ex lege in (omissis), presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dagli avvocati (omissis) , (omissis) giusta
procura speciale a margine del ricorso notificato;

- controricorrenti -

nonché contro

(omissis) ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1319/2013 della CORTE D'APPELLO
di VENEZIA, depositata il 05/06/2013, R.G.N. 893/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/12/2015 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l'Avvocato (omissis) ;

udito l'Avvocato (omissis) ;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. - Con sentenza resa pubblica il 5 giugno 2013, la
Corte di appello di Venezia - per quanto ancora rileva in
questa sede - confermava la sentenza del Tribunale di Verona,
n. 320/2007, nella parte in cui, per un verso, era stata
pronunciata condanna della convenuta (omissis) s.r.l. al
pagamento in favore dell'attrice (omissis) s.r.l. della
somma di euro 54.830,54, oltre accessori, mentre, per altro
verso, era stata dichiarata inammissibile la domanda proposta
dalla società (omissis) contro la (omissis)
(omissis) s.r.l. e (omissis) .

La Corte territoriale, in conformità alla statuizione
del primo giudice, ribadiva che il rapporto contrattuale
intercorso, nel novembre 2002, tra la (omissis) s.r.l. e



la (omissis) s.r.l., per il trasporto di talune macchine caterpillar acquistate dalla società (omissis), era da qualificarsi come di "spedizionario vettore" ai sensi dell'art. 1741 cod. civ., con conseguente responsabilità della (omissis) s.r.l. per il furto dell'autocarro condotto dal (omissis) e di proprietà della (omissis) s.r.l. (cui la stessa Als si era rivolta per la materiale esecuzione del trasporto) sul quale si trovava la merce della (omissis).

Il giudice di appello riteneva, poi, inammissibile la domanda risarcitoria a titolo extracontrattuale proposta in sede di gravame dalla (omissis) s.r.l. contro la (omissis) s.r.l. ed il (omissis), in quanto nuova rispetto alla pretesa fondata su titolo contrattuale azionata in primo grado e rigettata dal Tribunale.

2. - Per la cassazione di tale sentenza propone impugnazione la (omissis) ((omissis) (omissis)) (omissis) s.r.l. (già (omissis) s.r.l.) con ricorso affidato a quattro motivi e notificato nei confronti, tra gli altri (ossia della (omissis) s.r.l., (omissis) e (omissis) (omissis) S.p.A.), di (omissis), (omissis) e (omissis) quali soci della (omissis) s.r.l. "alla data di cancellazione dal registro delle imprese il 25.11.2011", società appellata in secondo grado ed attrice in primo grado.

Resistono con controricorso «nell'interesse di "(omissis) (omissis) S.r.l.", ora cessata», i soci (omissis), (omissis) (omissis) e (omissis); resistono, altresì, con separato controricorso la (omissis) s.r.l. e (omissis) (omissis); non ha svolto attività difensiva in questa sede la (omissis) S.p.A.

La (omissis) s.r.l. ha depositato memoria, con la quale insiste per la inammissibilità del ricorso in ragione della pretesa rinuncia al credito della società (omissis)



(omissis) s.r.l. a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese in corso del giudizio di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Il ricorso proposto dalla (omissis) s.r.l. (già (omissis) s.r.l.) si articola su quattro motivi, con i quali, deducendo vizi di violazione di legge e motivazionali, è aggredita la statuizione della sentenza impugnata che ha confermato la qualificazione del contratto concluso, nel novembre 2002, tra la (omissis) s.r.l. e la stessa (omissis) (omissis) s.r.l. come di "spedizioniere vettore", ai sensi dell'art. 1741 cod. civ., assumendosi che essa società (omissis) fosse unicamente uno "spedizioniere puro" ex art. 1737 cod. civ.

2. - Tuttavia, preliminare ed assorbente rispetto allo scrutinio dei motivi di ricorso è l'esame dell'eccezione di "inammissibilità" dello stesso atto sollevata dai controricorrenti (omissis) s.r.l. e (omissis) (omissis), sul presupposto che il ricorso sia stato "rivolto nei confronti di soggetti non legittimati a stare in giudizio", ossia i soci della (omissis) s.r.l. - (omissis), (omissis) e (omissis) -, giacché la società (omissis) era stata cancellata nelle more del giudizio di appello ed il credito vantato nei confronti della (omissis) sarebbe stato rinunciato espressamente o tacitamente e, dunque, non trasferito a detti soci.

3. - L'eccezione pone una questione che, per la sua consistenza in fatto e diritto, permette di definire il giudizio con una pronuncia di cessazione della materia del contendere.

3.1. - Le Sezioni Unite civili di questa Corte, con sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013, hanno enunciato il seguente principio di diritto: «Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese,



non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente società, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo».

Tale principio, per la parte che interessa in questa sede, è stato ribadito dalle stesse Sezioni Unite con la coeva sentenza n. 6072 del 12 marzo 2013, affermandosi che "la società che, parte in un giudizio di durata irragionevole, volontariamente si cancelli dal registro delle imprese, senza aver agito per l'accertamento e la liquidazione del diritto all'equo indennizzo, tacitamente rinuncia al diritto medesimo, sicché i soci non succedono alla società estinta nella titolarità del credito indennitario".

3.2. - Nella specie, risulta dagli atti (prodotti con il controricorso della (omissis) s.r.l. e del (omissis) e incontestati): che la (omissis) s.r.l. in liquidazione ha deliberato la cancellazione dal registro delle imprese il 2 novembre 2011 (per poi essere cancellata, come dichiarato dai soci costituiti in questa sede, il successivo 25



novembre); che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con una perdita di euro 70.905,00, ripianata con utilizzo del finanziamento dei soci; che nel conto economico al 2 novembre 2011 risultavano "perdite su crediti" per euro 48.126,38; che nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2010, nell'"Attivo circolante - Crediti" era ricompresa la voce "Verso clienti - esigibili nell'esercizio successivo" per euro 58.758.

A fronte di tale situazione - in cui, in particolare, era presente una perdita di bilancio finale, alla quale si è posto immediato rimedio - è dato ritenere che la società (omissis) s.r.l. in liquidazione abbia effettivamente rinunciato al credito, ancora litigioso, nei confronti della (omissis) s.r.l., così da pervenire alla piena conclusione del procedimento estintivo, con conseguente esclusione di un trasferimento del credito medesimo in capo ai singoli soci dopo l'estinzione della società.

In tal senso, depone altresì il fatto che i soci costituitisi in questa sede, lo hanno fatto unicamente «nell'interesse di " (omissis) S.r.l.", ora cessata» e non già in funzione della titolarità, seppur derivata da detta società, di un proprio diritto di credito.

3.3. - Ne deriva che la rinuncia sostanziale al credito da parte del soggetto ormai estinto, non coltivabile dai soci in quanto non succeduti nel credito medesimo, consente in questa sede di giungere, per l'appunto, ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere, per il venir meno dell'interesse della stessa (omissis) s.r.l., già debitrice, a coltivare il presente giudizio, nonché dell'insussistenza sopravvenuta di un interesse dei controricorrenti (omissis) (omissis) s.r.l. e (omissis) ad una modificazione della motivazione sentenza, giacché non più predicabile una possibile ed ipotetica azione di rivalsa della società (omissis) (omissis) nei loro confronti.



4. - In ragione del peculiare sviluppo della vicenda sostanziale e processuale, ricorrono giusti motivi di cui all'art. 92 cod. proc. civ. (nella formulazione antecedente alla novella di cui alla legge n. 263 del 2005, applicabile *ratione temporis* per essere la controversia iniziata con atto di citazione del novembre 2003) per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra tutte le parti.

Stante il tenore della decisione, non sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE

dichiara cessata la materia del contendere e compensa interamente le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in data 10 dicembre 2015.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 7 MAR. 2016
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA